

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 29 dicembre 2025, n. 72

ASP ISTITUTO FRANCESCO DE VITI Soggetto titolare (P.I 83000380754)_ ALBATROS S.R.L. Soggetto gestore (P.IVA 05163160756) – Rilascio dell’accreditamento, ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, CON PRESCRIZIONE, di una Rsa di mantenimento disabili di tipo B di cui al RR n.5/2019 con dotazione di n. 22 posti letto, autorizzati con D.D. n. 440/2024, denominata “Comunità Socio Riabilitativa Alba 1 – Dopo Di Noi - Istituto F. De Viti”, sita in Castro (LE) alla via Vittorio Veneto n.60.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali”;

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante “Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0”. – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis).”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0” e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione”.

In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., avente ad oggetto “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”, successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 “Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)”, stabilisce:

- **all’articolo 24 commi 1, 2, 3 e 4** (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che:

“1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria, che intendono chiedere l’accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della

verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS);

2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.

3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.

4. Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."

- **all'articolo 29, comma 9**, che: "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare."

Con Regolamento Regionale 23 luglio 2019, n. 16 (pubblicato sul BURP n. 84 suppl. del 25-7-2019) ad oggetto: "Disposizioni in materia di accreditamento –approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie" la Regione approvava i manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie definendo tempi e modalità di prima applicazione.

I predetti Manuali di accreditamento stabiliscono i requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i. e sono articolati in "Criteri", declinati in "Requisiti" a cui corrispondono le "Evidenze", queste ultime individuate in relazione alle quattro fasi del ciclo di Deming (PDCA), ossia: - prima fase: "Plan" (pianificazione/programmazione); - seconda fase: "Do" (attuazione/implementazione); - terza fase: "Check" (monitoraggio/controllo); - quarta fase: "Act" (azione volta al miglioramento della qualità).

Con Regolamento Regionale 19 aprile 2021, n. 4 (pubblicato sul BURP n. 57 suppl. del 22-4-2021) ad oggetto:

“Disposizioni in materia di accreditamento – approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”. Modifiche e integrazioni” la Regione apportava delle modifiche al R.R. n. 16/2019.

A seguito delle modifiche suddette e in base a quanto stabilito dall’art. 2 del R.R. n. 16/2019.

- per le strutture già accreditate e per quelle che hanno presentato istanza di accreditamento prima della data di entrata in vigore del regolamento R.R. n. 16/2019 ed entro il semestre successivo a tale data, i Manuali di accreditamento si applicano nei seguenti tempi e modi:

“a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di “Plan”; b) entro il 9 febbraio 2022, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di “Do”. c) entro il 9 agosto 2022, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di “Check” e di “Act” (tutte) Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all’organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata. A tal fine, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’OTA predispone le griglie di autovalutazione con note esplicative, secondo le tipologie di strutture individuate dai Manuali di accreditamento e assicura la loro diffusione e conoscenza agli operatori interessati mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e nelle altre forme ritenute più appropriate.”

- per le strutture che hanno presentato istanza di accreditamento dopo il semestre successivo all’entrata in vigore del regolamento, come previsto dall’art. 3 del R.R. n. 16/2019, i Manuali di Accreditamento si applicano nei seguenti tempi e modalità:

“a) alla data di presentazione dell’istanza, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di “Plan”; b) entro 12 mesi dal rilascio dell’accredimento, oltre a quelle previste per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di “Do”; c) entro 18 mesi dal rilascio dell’accredimento, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di “Check” e di “Act” (tutte). Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione, entro le scadenze sopra indicate alla sezione regionale competente ed all’OTA, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata.”

Inoltre, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 2 del R.R. n.16/2019, le dichiarazioni sostitutive costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di accreditamento da parte dell’OTA. Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite, costituisce condizione necessaria al mantenimento dell’accredimento, pena revoca-decadenza ai sensi dell’articolo 26, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 9/2017.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2023, n. 880 (pubblicata sul BURP n. 62 del 29/6/2023) ad oggetto: *“R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 - Ricognizione dei posti disponibili da fabbisogno regionale ai fini del rilascio di ulteriori accreditamenti - Definizione dei criteri di assegnazione - Apertura termini per la presentazione delle istanze.”* la Regione dava attuazione agli articoli 10 commi 5 e 7 dei RR 4 e 5 del 2019 e all’art 29 comma 7 e 10 septies della L.R. n. 9 del 2017 approvando le tabelle ricognitive dei posti disponibili nell’ambito del fabbisogno di cui all’art. 10 del R.R. n. 4/2019 e all’art. 10 del R.R. n. 5/2019 da assegnare ai fini dell’accredimento alle RSA - Centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili.

Successivamente, con la Deliberazione della giunta regionale 11 dicembre 2024, n. 1754 (pubblicata sul BURP

n. 14 del 17/02/2025) ad oggetto: “Assegnazione provvisoria di posti accreditabili alle strutture sociosanitarie di cui ai Regolamenti Regionali nn 4 e 5 del 2019 - DGR 880 del 19/06/2023 – Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accreditamento e definizione dei nuovi criteri di assegnazione” la Regione procedeva all’assegnazione dei posti concedibili in accreditamento nell’ambito del fabbisogno residuo individuato a seguito della ricognizione effettuata con la DGR 880 del 19/06/2023 e destinati alle RSA e Centri diurni di cui ai R.R. n.4 e n. 5 del 2019 e, **al contempo, apriva i termini per la presentazione delle istanze di accreditamento per i posti residui in accreditamento indicati nelle tabelle 1.E – 2.E – 3.E – 4.E della stessa delibera.**

Nello specifico la succitata DGR 1754/2024 prevedeva quanto segue :

Alla SEZIONE F – RICOGNIZIONE POSTI RESIDUI E DEFINIZIONE DEI NUOVI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI IN ACCREDITAMENTO

“L’allegato A al presente provvedimento riporta le tabelle 1.E – 2.E – 3.E – 4.E in cui sono indicati i posti/posti letto ancora disponibili in accreditamento per Rsa e Centri diurni.

Per i predetti posti ancora disponibili si stabilisce che a far data dal 01/01/2025 sarà possibile presentare istanza di accreditamento secondo il Modello ACCR 2 contenuto nell’allegato A per massimo un nucleo da 20 pl per le Rsa non autosufficienti e disabili e un nucleo da 30 posti per i centri diurni non autosufficienti e disabili.

Alle predetta procedura dei posti potranno partecipare i soggetti che, a seguito di rilascio di parere di compatibilità valido ai sensi dell’art 7 comma 4 della LR 9 del 2017, abbiano presentato o presentino istanza di autorizzazione all’esercizio. Alle predette strutture saranno assegnati massimo 20 pl per Rsa e 30 posti per Centro diurno.

E’ consentita, inoltre, la partecipazione alle strutture già assegnatarie di posti/posti letto con il presente provvedimento purché le stesse siano ricadenti in DSS carenti (con indice di carenza inferiore a quello medio) così come indicati nella DGR n. 880/2023 tabelle 5 – 6 – 7 -8”.

Con la Deliberazione della giunta regionale 11 febbraio 2025, n. 85 (BURP n. 14 del 17/2/2025) ad oggetto: *Modifica in parte qua alla DGR 1754 del 11/12/2024 ad oggetto “Assegnazione provvisoria di posti accreditabili alle strutture sociosanitarie di cui ai Regolamenti Regionali nn 4 e 5 del 2019 - DGR 880 del 19/06/2023 – Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accreditamento e definizione dei nuovi criteri di assegnazione”,* la Regione stabiliva che le istanze di accreditamento per i posti residui indicati nelle tabelle 1.E – 2.E – 3.E – 4.E potevano essere presentata dalla data di pubblicazione sul Burp della presente Deliberazione.

Successivamente, con la Deliberazione della giunta regionale 29 maggio 2025, n. 735 (BURP n 48 del 16/06/2025) ad oggetto: *“Assegnazione provvisoria di posti accreditabili alle strutture sociosanitarie di cui ai Regolamenti Regionali nn 4 e 5 del 2019 - DGR 1754 del 11/12/2024 e Dgr 85 del 11/02/2024 -ricognizione posti disponibili a seguito dell’assegnazione e riapertura termini per la presentazione di istanze - approvazione modelli di domanda”* la Regione dichiarava conclusa la fase di assegnazione di cui alla DGR 1754/2024 e DGR 85/2025, procedendo all’assegnazione provvisoria dei posti concedibili in accreditamento alle RSA e Centri diurni di cui ai RR 4 e 5 del 2019.

Con **DD n. 440 del 02/10/2024**, la scrivente Sezione determinava:

- *“di rilasciare l’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art.3, comma 3, lett. c) e dell’art.8 co 3 della L R 9 del 2017 e ssmmii, RR n.5/2019 e DGR 793/2019, a:*

Ente Titolare: Asp Istituto de Viti _ P.I. 83000380754

Legale Rappresentante: Sig. Ecclesia Luigi, in qualità di legale rappresentante della Asp Istituto de Viti

Ente Gestore: Albatros s.r.l._ P.I 05163160756

Legale rappresentante ente gestore: Sig.ra Contaldo Lorella

Sede legale ente gestore: Via Boccaccio 50 bis in Andrano (Le)

Sede operativa della struttura: Via Vittorio Veneto n. 60 in Castro (Le)

Tipologia: Rsa di mantenimento disabili di tipo B di cui al RR n.5/2019

N. posti autorizzati all'esercizio: 22 p.l.

Responsabile Sanitario: **Dott.ssa Ciullo Antonella** nata il 08/05/1961 a omissis laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bari il 25/07/1985, con specializzazione in Ortopedia e Traumatologia in data 09/11/2001 presso l'Università di Bari, iscritto presso l'Ordine dei Medici della provincia di Lecce dal 30/12/1985 al numero 4200.

con la seguente prescrizione da sanare entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto di autorizzazione all'esercizio - pena l'inefficacia della medesima – il legale rappresentante della Asp Istituto de Viti, in qualità di soggetto titolare ed il legale rappresentante della Società Albatros S.r.l., in qualità di soggetto gestore della Rsa di mantenimento disabili di tipo B di cui al RR n.5/2019 in oggetto, trasmetteranno a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL LECCE, idonea documentazione:

- Elenco nominativo di tutto il personale impiegato nella Rsa in oggetto, reso in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica professionale, dell'impegno orario, della data di assunzione iscrizione e/o conferimento incarico, del debito orario, della tipologia contrattuale (contratto a tempo determinato/indeterminato), del CCNL applicato e dell'iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista (numero e data);
- Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, della qualifica, dell'iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, della data di assunzione e/o conferimento incarico, della tipologia di contratto; nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- Copia dei contratti di lavoro definitivi e/o incarichi del personale impiegato nella Rsa disabili di cui a RR n.5/2019, nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;
- Comunicazione Unilav di tutto il personale impiegato nella Rsa in oggetto;
- *di incaricare il Dipartimento di prevenzione della ASL LECCE della verifica dell'adempimento alla prescrizione di cui sopra entro i termini previsti, il quale (Dipartimento di prevenzione) ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 5/2019 per Rsa di mantenimento disabili di tipo B e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni;*

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i."

In ottemperanza alla prescrizione imposta nella predetta DD 440 del 02/10/2024, il legale rappresentante della società Asp Istituto Francesco de Viti, in qualità di ente titolare della struttura ed il legale rappresentante della società Albatros S.r.l., in qualità di ente gestore della struttura con pec del 19/10/2024, acquisite al prot. di questo Ente al n. 513874 del 21/10/2024 ed al n. 513929 del 21/10/2025, trasmetteva alla scrivente Sezione la documentazione richiesta.

Con pec del 23/10/2024, acquisita al prot. di questo Ente al n. 519280 del 23/10/2025, il Dipartimento di prevenzione della ASL LECCE con nota prot. 221530 del 23/10/2024 comunicava l'adempimento delle prescrizioni contenute nella DD 440/2024.

Con **pec del 17/02/2025**, acquisita al prot. di questo Ente in data 18/02/2025 al n.87684, il Sig. Ecclesia Luigi, in qualità di legale rappresentante della "ASP ISTITUTO FRANCESCO DE VITI" (P.I. 83000380754) con sede legale in Ortelle (LE), alla Via Vittorio Emanuele s.n.c.), congiuntamente alla Sig.ra Contaldo Lorella, in

qualità di Legale Rappresentante della Albatros S.r.l. (P.I. 05163160756 con sede legale in Andrano (LE) alla via Boccaccio 50bis), trasmetteva l'istanza di accreditamento formulata secondo il modello ACCR. 1 – FESR - ASSOCIATA, ai sensi della DGR 1754/2024.

Alla predetta istanza veniva, altresì, allegata la seguente documentazione:

- Atto n°9 del 24/05/2011 ad oggetto "PO FESR 2007/2013 – Asse III, Linea 3.2, Azione 3.2.1. – DGR n. 2409/09 – Progetto "Comunità socio-riabilitativa Alba 1-Dopo di Noi" _ Approvazione disciplinare;
- Programma operativo Fesr 2007-2013 Asse III – Linea d'intervento 3.2 Azione 3.2.1 _ Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ambito territoriale di Poggiardo;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui la Sig.ra Contaldo Lorella, in qualità di legale rappresentante della "ALBATROS S.R.L." dichiarava *"Il possesso dei requisiti generali e specifici ulteriori di accreditamento previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A (...) ed al R.R. 16/2019 (Manuale di Accreditamento per le strutture residenziali e semiresidenziali), corredata dalla griglia di autovalutazione predisposta dal Qu.O.T.A. – Aress debitamente compilata e firmata"*;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui la Sig.ra Contaldo Lorella, in qualità di legale rappresentante della "ALBATROS S.R.L." dichiarava *"in conformità a quanto richiesto dal RR n.16/2019 e ss.mm.ii., che la struttura summenzionata è in possesso dei requisiti specifici per la fase PLAN delle strutture per persone con disabilità, Allegato B – Sezione 2D, come attestati dall'allegata griglia di autovalutazione debitamente compilata."*
- Griglie di autovalutazione requisiti specifici per la fase PLAN delle strutture per persone con disabilità, ex R.R. 16/2019 e ss.mm.ii., Allegato B – Sezione 2D, come attestati dall'allegata griglia di autovalutazione debitamente compilata;
- Documento di riconoscimento della Sig.ra Contaldo Lorella, in qualità di legale rappresentante della società Albatros S.r.l. e del Sig. Ecclesia Luigi, in qualità di legale rappresentante della Asp Istituto Francesco De Viti.

Con la citata DGR 735/2025 risultavano concedibili in accreditamento alla Società ASP ISTITUTO FRANCESCO DE VITI n. 22 posti letto di Rsa di mantenimento disabili di tipo B, assegnati ai sensi dell'art. 29 comma 7 bis della LR 9 del 2017, in quanto struttura pubblica ammessa a finanziamento.

Con **nota prot. n. 428759/2025 del 29/07/2025** la scrivente Sezione invitava: **"il legale rappresentante della Società a trasmettere a questa Sezione ed al Servizio Qu.OTA - ARESS dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti comuni di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B – Sezione 1" e specifici (Sezione 2A per le Rsa e i centri diurno non autosufficienti e Sezione 2D per le Rsa e i Centri diurni per persone disabili) del R.R. n 16/2019, limitatamente alle evidenze previste per la fase indicata con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate. Si richiede altresì di trasmettere l'elenco aggiornato di tutto il personale assunto o incaricato presso la struttura, con l'indicazione specifica per ciascun nominativo dei seguenti dettagli: data di assunzione o conferimento dell'incarico, qualifica, tipologia contrattuale (tempo determinato/indeterminato), impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo se richiesta, e contratto collettivo applicato."**; **il Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.), ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii., alla verifica dei requisiti minimi e specifici previsti dal RR 16 del 2019 per l'accredito istituzionale e della Sezione A del RR 3 del 2010 per la fase PLAN per n° 22 posti letto di Rsa disabili di tipo B concedibili ai fini dell'accredito.. A seguito del sopralluogo, si richiede la trasmissione dell'esito della verifica e delle relative griglie compilate e firmate"**.

Con **pec del 11/08/2025**, acquisita al protocollo regionale al n. 454809 del 14/08/2025, la società "ALBATROS S.R.L" riscontrava la suddetta nota trasmettendo quanto segue:

- Organigramma del personale operante presso la struttura *de quo*;

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui la Sig.ra Contaldo Lorella, in qualità di legale rappresentante della "ALBATROS S.R.L." dichiarava *"in conformità a quanto richiesto dal RR n.16/2019 e ss.mm.ii., che la struttura summenzionata è in possesso dei requisiti comuni per la fase PLAN delle strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera, Allegato B - Sezione 1, come attestati dall'allegata griglia di autovalutazione debitamente compilata."*
- Griglie di autovalutazione requisiti comuni per la fase PLAN delle strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera, ex Reg. Reg. n.16/2019 (Allegato B Sezione - 1);
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui la Sig.ra Contaldo Lorella, in qualità di legale rappresentante della "ALBATROS S.R.L." dichiarava *"Il possesso dei requisiti comuni di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extraospedaliera di cui all'allegato B – Sezione 1" e specifici (Sezione 2A per le Rsa e i centri diurno non autosufficienti e Sezione 2D per le Rsa e i Centri diurni per persone disabili) del R.R. n 16/2019, limitatamente alle evidenze previste per la fase indicata con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate"*;
- Documento di riconoscimento della Sig.ra Contaldo Lorella, in qualità di legale rappresentante della "ALBATROS S.R.L.";
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui la Sig.ra Contaldo Lorella, in qualità di legale rappresentante della "ALBATROS S.R.L." dichiarava *"in conformità a quanto richiesto dal RR n.16/2019 e ss.mm.ii., che la struttura summenzionata è in possesso dei requisiti specifici per la fase PLAN delle strutture per persone con disabilità, Allegato B – Sezione 2D, come attestati dall'allegata griglia di autovalutazione debitamente compilata."*
- Griglie di autovalutazione requisiti specifici per la fase PLAN delle strutture per persone con disabilità (Allegato B Sezione – 2A).

Dall'analisi dell'elenco del personale trasmessa dal legale rappresentante della società Albatros S.r.l. con pec del 11/08/2025 si rileva quanto segue:

- **non è stato indicato il monte ore per la figura del responsabile sanitario;**
- **il rapporto tra contratti a tempo determinato e contratti a tempo indeterminato è superiore rispetto a quanto previsto dall'art.60 del CCNL applicato, ossia del CCNL ANPIT CISAL.**

In relazione al rapporto di assunzioni di lavoratori a tempo determinato, inoltre, con DGR n. 2152/2019 la Regione stabiliva:

"Richiamo alla normativa regionale

L'art. 14 "Norma di rinvio" del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, al comma 1 stabilisce che: *"1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa regionale vigente in materia, ed in particolare alla L. R. 9/2017 e s.m.i., alla L.R. n. 53/2017 e s.m.i. e al Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i. per la sezione A "Requisiti generali", ed alla normativa nazionale vigente in materia."* Essendo venuta meno la disposizione relativa all'obbligo del rapporto lavorativo di tipo subordinato, è esplicito il rinvio ai requisiti generali, ivi compresi i requisiti organizzativi, di cui alla Sezione A del R.R. n. 3/2005, che sul punto è stato oggetto di modifica e sostituzione con la sezione A del R.R. n. 3/2010.

Il R.R. n. 3/2010 alla Sezione A.01.03 "Gestione risorse umane" nulla aggiunge rispetto al novellato testo regolamentare in merito ai requisiti organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio.

In riferimento ai requisiti organizzativi generali relativi all'accreditamento, a cui si fa espresso rinvio, la medesima sezione A.01.03 prevede: *"In particolare il fabbisogno di personale deve essere garantito:*

- *in termini numerici (equivalente a tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica professionale nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente (le tipologie di rapporto di lavoro diverse da quello di dipendenza devono soddisfare il requisito del tempo pieno o della quota parte ed eventuali consulenze possono costituire solo integrazione del fabbisogno ordinario del personale);*
- *per posizione funzionale;*
- *per qualifica; per limiti di età e condizione di compatibilità corrispondenti a quelli previsti per il personale*

dipendente delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio Sanitario;

- *nel rispetto del principio di congruità, in relazione al volume, tipologia e complessità delle prestazioni erogate dalle strutture, secondo criteri specificati dalle normative regionali.”*

Richiamo alla normativa nazionale

Il personale previsto negli artt. 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4 e 7.4 del R.R. n. 4/2019 ed il personale previsto negli artt. 7.3.1, 7.3.2 e 7.4 del R.R. n. 5/2019, sia ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia ai fini del rilascio dell'accreditamento, dovrà essere garantito in termini numerici (equivalente a tempo pieno) nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., del Codice Civile e dei CCNL del settore sociosanitario.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si riportano alcune precisazioni in merito alle tipologie contrattuali ammesse:

- il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., art. 1);
- i rapporti di collaborazione devono avere obbligatoriamente la forma scritta e devono prevedere espressamente il debito orario ed il luogo di lavoro. Le collaborazioni (contratto di lavoro autonomo) sono consentite soltanto se prestate nell'esercizio di professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. Gli Albi professionali delle professioni sanitarie, a seguito dell'emanazione della legge n. 3/2018, sono quelli istituiti con il Decreto Ministeriale 13 marzo 2018 all'interno degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (Ordini TSRM PSTRP). I rapporti di collaborazione non sono previsti per la figura dell'Operatore Socio Sanitario in quanto per tale figura professionale non è previsto l'albo professionale (D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., art. 2);
- Ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si applicano le previsioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 (forma scritta; durata non superiore a dodici mesi; durata superiore ai dodici mesi e comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria; in caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b), il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi. (Legge n. 96/2018);
- **Il numero complessivo dei contratti di lavoro a tempo determinato è quello previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., salvo diversa disposizione dei contratti collettivi.** Si precisa che l'importo della retribuzione, a prescindere dal CCNL a cui il soggetto gestore della struttura fa riferimento e dalla tipologia contrattuale utilizzata nei confronti del personale in organico nella struttura (rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione....), non può essere inferiore a quello stabilito in sede di determinazione delle tariffe regionali.”

Sulla base della documentazione acquisita, è emerso che il personale operante nella struttura in oggetto è garantito in termini numerici, mentre, il rapporto lavorativo a tempo determinato risulta superiore (nello specifico, risulta superiore ai 3 contratti a tempo determinato) al numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato. Tale limite è imposto dal CCNL ANPIT CISAL, il quale dispone espressamente all'art. 60 *“Tempo Determinato : limiti quantitativi”* del CCNL ANPIT CISAL quanto segue: *“I limiti quantitativi (legali e contrattuali) di assunzioni di Lavoratori a Tempo Determinato rispetto ai Lavoratori a Tempo Indeterminato già in forza presso ciascuna unità produttiva aziendale, dovranno essere conformi alle previsioni di cui alla successiva Tabella 1)”* che prevede che *“Da 5 a 9 dipendenti in forza a tempo indeterminato”*, il limite di contratti a Tempo Determinato deve essere pari a 3.

Successivamente con **pec del 13/11/2025**, acquisita al protocollo regionale in pari data al n.638733/2025, il Qu.O.T.A. trasmetteva alla scrivente Sezione nota prot. n. 3830/2025 con cui esprimeva: *“parere favorevole al rilascio dell'accreditamento istituzionale per la struttura R.S.A. per persone con disabilità di tipo B denominata*

“Comunità Socio Riabilitativa Alba 1 – Dopo di Noi – Istituto F. De Viti”, ubicata nel Comune di Castro (LE) alla Via Vittorio Veneto n.60, per n.22 p.l., gestita dalla società “Albatros srl” con sede legale in Andrano (LE), in quanto in possesso degli specifici requisiti previsti dal combinato disposto del R.R. n.3/2005 e ss.mm.ii. e del “Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extraospedaliera” approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii. relativi alla fase di “Plan”, come formalmente valutati dallo scrivente Servizio.”

Considerato quanto sopra, si propone

- di **rilasciare l’accreditamento istituzionale**, ai sensi dell’art 24 della L.R. n. 9 del 2017 e ss.mm.ii, a:

Soggetto Titolare: ASP ISTITUTO FRANCESCO DE VITI (P.I. 83000380754)

Rappresentante Legale: Sig. Ecclesia Luigi

Soggetto Gestore: ALBATROS S.R.L. (P.I. 05163160756)

Rappresentante Legale: Sig.ra Contaldo Lorella

Sede legale del soggetto Gestore: via Boccaccio 50bis - Andrano (LE)

Attività: RSA disabili di cui al RR n. 5 del 2019 autorizzata all’esercizio con DD n. 440 del 02/10/2024

Sede operativa: Via Vittorio Veneto n.60 – Castro (LE)

Denominazione: Comunità Socio Riabilitativa Alba 1 – Dopo di Noi – Istituto F. De Viti

N. posti autorizzati: 22 p.l. di RSA di mantenimento disabili di tipo B di cui al R.R. 5/2019

N. posti accreditati: 22 p.l. di RSA di mantenimento disabili di tipo B di cui al R.R. 5/2019

Responsabile Sanitario: Dott.ssa Ciullo Antonella nata il 08/05/1961 a omissis laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bari il 25/07/1985, con specializzazione in Ortopedia e Traumatologia in data 09/11/2001 presso l’Università di Bari, iscritto presso l’Ordine dei Medici della provincia di Lecce dal 30/12/1985 al numero 4200

CCNL applicato: CCNL ANPIT CISAL;

Con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della “ASP ISTITUTO FRANCESCO DE VITI” congiuntamente al legale rappresentante della “ALBATROS S.R.L.”, entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto, pena l’inefficacia del medesimo, **riduca il numero dei contratti a tempo determinato come previsto dal CCNL ANPIT CISAL**, e trasmetta a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce:

- Elenco nominativo di tutto il personale impiegato nella Rsa in oggetto, reso in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con l’indicazione del titolo di studio, della qualifica professionale, dell’impegno orario, della data di assunzione iscrizione e/o conferimento incarico, del debito orario, della tipologia contrattuale (contratto a tempo determinato/indeterminato), del CCNL applicato e dell’iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista (numero e data);
- Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, della qualifica, dell’iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, della data di assunzione e/o conferimento incarico, della tipologia di contratto; nonché in ordine all’assenza di cause di incompatibilità di legge;
- Copia dei contratti di lavoro definitivi e/o incarichi del personale impiegato nella Rsa disabili di cui a RR n.5/2019, nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;
- Comunicazione Unilav di tutto il personale impiegato nella Rsa in oggetto;
- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce della verifica dell’adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti, il quale ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 5/2019 per Rsa Disabili e ne comunicherà l’esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni. In caso di esito negativo provvederà senza preavviso all’annullamento d’ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;

- di disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispone gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento.
- di precisare, inoltre che:
 - I. il legale rappresentante della "ASP ISTITUTO FRANCESCO DE VITI" congiuntamente al Legale Rappresentante della "ALBATROS S.R.L." sono tenuti al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 14 e 16 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
 - II. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
 - III. ai sensi dell'articolo 24, comma 4 della L.R. n.9/2017 Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
 - IV. ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n.9/2017 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante"*.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di **rilasciare l'accreditamento istituzionale**, ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 2017 e ss.mm.ii, a:

Soggetto Titolare: ASP ISTITUTO FRANCESCO DE VITI (P.I. 83000380754)

Rappresentante Legale: Sig. Ecclesia Luigi

Soggetto Gestore: ALBATROS S.R.L. (P.I. 05163160756)

Rappresentante Legale: Sig.ra Contaldo Lorella

Sede legale del soggetto Gestore: via Boccaccio 50bis - Andrano (LE)

Attività: RSA disabili di cui al RR n. 5 del 2019 autorizzata all'esercizio con DD n. 440 del 02/10/2024

Sede operativa: Via Vittorio Veneto n.60 – Castro (LE)

Denominazione: Comunità Socio Riabilitativa Alba 1 – Dopo di Noi – Istituto F. De Viti

N. posti autorizzati: 22 p.l. di RSA di mantenimento disabili di tipo B di cui al R.R. 5/2019

N. posti accreditati: 22 p.l. di RSA di mantenimento disabili di tipo B di cui al R.R. 5/2019

Responsabile Sanitario: Dott.ssa Ciullo Antonella nata il 08/05/1961 a omissis laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bari il 25/07/1985, con specializzazione in Ortopedia e Traumatologia in data 09/11/2001 presso l'Università di Bari, iscritto presso l'Ordine dei Medici della provincia di Lecce dal 30/12/1985 al numero 4200

CCNL applicato: CCNL ANPIT CISAL;

Con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della "ASP ISTITUTO FRANCESCO DE VITI" congiuntamente al legale rappresentante della "ALBATROS S.R.L.", entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia del medesimo, **riduca il numero dei contratti a tempo determinato come previsto dal CCNL ANPIT CISAL**, e trasmetta a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce:

- Elenco nominativo di tutto il personale impiegato nella Rsa in oggetto, reso in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica professionale, dell'impegno orario, della data di assunzione iscrizione e/o conferimento incarico, del debito orario, della tipologia contrattuale (contratto a tempo determinato/indeterminato), del CCNL applicato e dell'iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista (numero e data);
- Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, della qualifica, dell'iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, della data di assunzione e/o conferimento incarico, della tipologia di contratto; nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- Copia dei contratti di lavoro definitivi e/o incarichi del personale impiegato nella Rsa disabili di cui a RR n.5/2019, nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;
- Comunicazione Unilav di tutto il personale impiegato nella Rsa in oggetto;
- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti, il quale ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 5/2019 per Rsa Disabili e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni. In caso di esito negativo provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- di disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispone gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento.

- di precisare, inoltre che:

- I. il legale rappresentante della "ASP ISTITUTO FRANCESCO DE VITI" congiuntamente al Legale Rappresentante della "ALBATROS S.R.L." sono tenuti al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 14 e 16 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- II. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- III. ai sensi dell'articolo 24, comma 4 della L.R. n.9/2017 Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accREDITamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accERTAMENTO dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accREDITamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- IV. ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n.9/2017 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accREDITamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accREDITamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante"*.

- di notificare il presente provvedimento:

- alla "ASP ISTITUTO FRANCESCO DE VITI"(istitutofdeviti@pec.it);
- alla "ALBATROS S.R.L" (srlalbatros@arubapec.it)
- Al Direttore generale della ASL Lecce(direzione.generale@pec.asl.lecce.it)
- Al Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL Lecce (area.sociosanitaria@pec.asl.lecce.it)
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce (dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it)
- al Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.) (quota.aress@pec.rupar.puglia.it)

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul BURP ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art.23 del D.Lgs. n .33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- f. il presente atto composto da n.17 fasciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2025/00073

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali

Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia

Antonia Lorusso

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria

Elena Memeo